

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:

Sono state recentemente presentate all'Istituto domande di sconto di indennizzi riconosciuti dallo Stato per danni di guerra subiti da beni industriali e commerciali, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

L'Istituto, come è noto al Consiglio, effettua da tempo lo sconto delle annualità relative al contributo concesso dallo Stato per la ricostruzione di beni danneggiati - altra forma di risarcimento prevista dalla citata legge - mentre non ha mai preso in esame analoghe operazioni nei riguardi dei suddetti indennizzi, in quanto nessuna domanda diretta a tale scopo gli era stata sinora presentata.

In virtù della legge predetta, viene riconosciuto, in luogo del "contributo", l'"indennizzo", quando trattasi di bene per la cui natura la legge stessa limita la concessione a quest'ultimo, oppure negli altri casi, quando l'interessato abbia optato per l'indennizzo, o non abbia po-